

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1967)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1971

Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione della difesa ha in uso numerosi immobili che, considerati, da un lato, le mutate esigenze della moderna organizzazione militare e, dall'altro, lo stato di vetustà e di capacità ricettiva degli immobili stessi, si rivelano o non più necessari o non più idonei alla funzione cui erano originariamente destinati.

Conseguentemente si appalesano opportune la loro dismissione e la successiva alienazione, da parte del Ministero delle finanze, data l'evidente non convenienza per lo

Stato di conservare i beni stessi nel proprio patrimonio disponibile e di prostrarre così una gestione non economica attraverso il sostenimento di non sufficientemente redditizie spese di manutenzione e di adattamento.

A tal fine l'unito disegno di legge prevede la dismissione, previa sclassifica, ove occorra, degli immobili che saranno individuati con decreti interministeriali (dei Ministri della difesa, del tesoro e delle finanze), entro il termine del 31 marzo 1972, in modo che si possa, già nel corso dello stesso anno finan-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziario, iniziare l'alienazione di detti beni, con conseguente acquisizione all'Erario del relativo ricavo.

Nessuna innovazione viene apportata alle norme che regolano l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato (legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni e integrazioni), le quali trovano perciò integrale applicazione per le vendite contemplate dal provvedimento in esame.

D'altra parte, le esigenze di una più razionale e moderna organizzazione militare, mentre consentono le dismissioni sopra cennate, che determinano un'entrata per il bilancio dello Stato, impongono un perfezionamento e potenziamento delle Forze armate, per la cui realizzazione si rende necessario provvedere all'integrazione degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

A ciò provvede l'articolo 2 del disegno di legge, che autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare un'assegnazione di fondi al predetto stato di previsione, per l'anno finanziario 1972, fino alla concorrenza di un importo complessivo di 100 miliardi, per essere destinati al potenziamento, all'ammodernamento e alla trasformazione dei mezzi,

dei materiali, delle infrastrutture militari ed a fronteggiare straordinarie esigenze del Ministero della difesa.

Tali assegnazioni saranno disposte gradualmente nel tempo, in corrispondenza delle intervenute dismissioni e per somma pari ai valori degli immobili dismessi, quali risulteranno dalle stime che saranno effettuate a cura degli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria.

Analoga procedura viene prevista per l'assegnazione, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 10 miliardi, del valore degli immobili dismessi ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 638, e 22 febbraio 1968, n. 123, concernenti rispettivamente il riordinamento e ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Taranto e di La Spezia.

Poichè non tutte le alienazioni possono essere effettuate nell'anno 1972, si prevede che la copertura della spesa, recata dal provvedimento, sia assicurata mediante il ricorso al mercato finanziario. In tal senso dispone l'articolo 3, che destina, altresì, una quota parte del ricavo delle alienazioni al rimborso anche anticipato dei mutui.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Entro il 31 marzo 1972 saranno dismessi dal Ministero della difesa, previa sclassifica ove occorra, per essere venduti a cura del Ministero delle finanze con le modalità previste dalla vigente legislazione, immobili che saranno individuati con decreti dei Ministri della difesa, del tesoro e delle finanze.

Art. 2.

In relazione alle dismissioni di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è

autorizzato ad assegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1972 le somme corrispondenti ai valori dei beni dismessi, sulla base delle stime dell'Amministrazione finanziaria, e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 100 miliardi, per essere destinate al potenziamento, all'ammmodernamento e alla trasformazione dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture militari ed a fronteggiare straordinarie esigenze del Ministero della difesa.

Le norme del comma precedente si applicano anche per l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa del valore di stima degli immobili dismessi ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 638, e 22 febbraio 1968, n. 123, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 10 miliardi, destinato alle finalità di cui alle citate leggi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, numero 1034.

Il ricavato della vendita degli immobili dismessi ai sensi dell'articolo 1 è destinato al rimborso, anche anticipato, dei mutui e dei titoli di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.